

	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	ACCORDO QUADRO	
	PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI UDITIVE	
	IMPIANTABILI E RELATIVE COMPONENTI E PER LA	
	PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL	
	SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 078-	
	2024)_ LOTTI 1, 2, 3, 5 E 6	
	CIG Lotto 1 B4DA94E3FD	
	CIG Lotto 2 B4DA94F4D0	
	CIG Lotto 3 B4DA9505A3	
	CIG Lotto 5 B4DA952749	
	CIG Lotto 6 B4DA95381C	
	TRA	
	La <i>Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale in	
	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
	al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
	Dirigente Responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società	
	con giusti poteri all’uopo conferiti, dott.ssa Patrizia GAMERRO (nel seguito	
	per brevità anche “ <i>S.C.R. Piemonte S.p.A.</i> ”)	
	E	
	<i>MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH – Unità Locale Italiana</i> , con	
	sede legale in Innsbruck (Austria), Via Fuerstenweg, n. 77/A, iscritta al	
	Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano al n.	
	02558560211, REA 187724 di Bolzano, P. IVA 02558560211, in persona del	
	Procuratore ROMED KROESBACHER (nel seguito per brevità anche	
	Accordo Quadro Pagina 1 di 38	

“**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3
e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A.
è stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

c) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 403
del 13 dicembre 2024 ha indetto una procedura aperta per la stipula di
Accordi Quadro per la fornitura di protesi uditive impiantabili e relative
componenti e per la prestazione di servizi connessi per le Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Piemonte per un valore complessivo
dell’appalto, comprensivo di opzioni, pari ad Euro 28.379.355,75 I.V.A.
esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00
(zero), successivamente rettificato in Euro 28.490.730,75 con
Determinazione del Direttore Appalti n. 48 del 25 febbraio 2025;

d) la procedura di gara è stata finalizzata all’individuazione di più operatori
economici (ove disponibili) che, sulla base delle risultanze della procedura,
saranno idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con tutti coloro che
avranno presentato un’offerta valida verrà sottoscritto il presente Accordo
Quadro;

e) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura con riferimento ai lotti 4, 5 e 6 quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3, D.lgs. 36/2023 s.m.i. e con riferimento ai lotti 1, 2 e 3 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2, D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

f) con provvedimento del Direttore Appalti n. 282 del 28 agosto 2025, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i lotti di cui al Prospetto di aggiudicazione allegato al presente Accordo Quadro al Fornitore, nella posizione in graduatoria come da indicazioni contenute nel medesimo Prospetto;

g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva pari a Euro 183.601,62, prestata mediante fidejussione bancaria n. 460011855027 rilasciata da UniCredit S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro stesso e dei successivi ordinativi di fornitura;

h) il Fornitore ha versato l'imposta di bollo di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e sm.i.;

i) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza ed ha comunicato i recapiti telefonici/pec/e-mail dedicati secondo quanto disposto al Paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico;

j) il Fornitore, per il servizio di assistenza sul territorio dei pazienti, ha comunicato almeno tre centri di assistenza tecnica dedicati ai propri

dispositivi, dislocati in almeno 2 province della Regione Piemonte,

secondo quanto disposto al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico ed

ulteriori centri, come da Offerta Tecnica;

k) il Fornitore ha comunicato il recapito telefonico ha indicato i riferimenti

del Responsabile della Fornitura e Collaboratore Scientifico di cui al

paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;

l) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa

espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le

condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie

Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti

ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica lotti 1, 2, 3, 5 e 6, l'Offerta Economica lotti 1, 2, 3, 5 e 6, presentate in gara dal

Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi uditive impiantabili di cui ai lotti 1, 2, 3, 5 e 6 - come dettagliati nell'allegato Prospetto di aggiudicazione - e relative componenti e per la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte.

2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario delle Regione Piemonte a fornire i dispositivi di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo massimo spendibile di ciascun lotto.

I quantitativi massimi indicati in gara per singolo lotto sono puramente indicativi e non vincolanti, sono determinati ai soli fini delle offerte e non saranno vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi fino a concorrenza del valore massimo stimato dell'Appalto per singolo lotto, che costituisce l'importo massimo spendibile del presente Accordo quadro.

3. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del valore massimo stabilito per ciascun lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei dispositivi e delle relative componenti oggetto del presente contratto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo quadro, dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica del Fornitore e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di **48 (quarantotto)** mesi decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere esteso per i lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori **12 (dodici)** mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. (estensione temporale a parità di importo contrattuale).

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Accordo quadro per sopravvenute necessità cliniche, entro i limiti degli importi previsti nell'allegato A) Tabella prodotti al Capitolato Tecnico, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè, dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

6. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le

condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

7. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto, delle relative componenti e dei servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Nell'ambito dell'elenco degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Amministrazioni contraenti potranno individuare di volta in volta il Fornitore verso cui emettere l'Ordinativo di Fornitura sulla base delle seguenti condizioni:

- la continuità per i pazienti già portatori di una protesi che necessitano di sostituzione/manutenzione/riparazione della parte esterna;
- le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico.

2. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:

(i) CIG derivato; (ii) importo della fornitura; (iii) i luoghi di consegna; (iv) gli estremi per la fatturazione (v); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo NSO o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei dispositivi consegnati con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella Scheda Tecnica.

ART. 6. - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;

- c) fornire i prodotti e le relative componenti oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.2 del presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto

indicato nel presente Accordo quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura;

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto per il Lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura;

j) in caso di impianti bilaterali simultanei, applicare sul secondo impianto occorrente **uno sconto minimo del 20%** rispetto alle condizioni economiche espresse in sede di gara, come previsto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico;

k) osservare quanto previsto al par. 6.1 "Trasporto e consegna" del Capitolato tecnico;

l) osservare quanto previsto al par. 6.4 "Servizio di supporto e assistenza tecnica specialistica per le Amministrazioni aderenti" del Capitolato tecnico;

m) osservare quanto previsto al par. 6.5 "Servizio di assistenza sul territorio per i pazienti" del Capitolato tecnico;

n) osservare quanto previsto all'art. 7 "Eventi particolari" del Capitolato tecnico;

o) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico all'art. 8;

p) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei dispositivi oggetto dell'Accordo quadro, secondo quanto disciplinato al par. 7.3 del Capitolato tecnico;

q) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

r) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.

Par. 7.1 Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico.

Par. 7.2 Strumentario, hardware, software e componenti in comodato d'uso gratuito

Il Fornitore provvederà a fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario/apparecchiatura, i kit, i prodotti hardware e software a supporto e necessari all'utilizzo dei dispositivi oggetto del presente Accordo Quadro, secondo la specifica disciplina prevista al par. 6.2. del Capitolato Tecnico.

Par. 7.3 Formazione

Il Fornitore dovrà svolgere, ai fini del corretto utilizzo dei prodotti, un'opportuna attività iniziale di formazione/addestramento – e, successivamente, se richiesta, di aggiornamento - volta a formare il personale medico, infermieristico - strumentista dell'Azienda Sanitaria, secondo quanto previsto al par. 6.3 del Capitolato tecnico.

Par. 7.4 Servizio di supporto ed assistenza tecnica specialistica per le amministrazioni aderenti

1. Il Fornitore ha attivato e reso operativo un servizio di supporto ed assistenza, disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, disciplinato da quanto previsto dal Capitolato Tecnico par. 6.4.

2. Su specifica indicazione dei sanitari utilizzatori delle Amministrazioni

aderenti, in occasione della programmazione di interventi per l'inserimento degli impianti o in occasione delle successive sedute di follow up per la regolazione del dispositivo impiantato o ancora in caso di necessità di effettuazione di test di integrità, il Fornitore dovrà fornire assistenza tecnica specialistica di personale appositamente formato e altamente specializzato (*Specialist di prodotto*).

Par. 7.5 Servizio di assistenza sul territorio per i pazienti

Il Fornitore deve garantire l'assistenza diretta e tempestiva ai pazienti portatori di protesi uditive impiantabili per la risoluzione di problematiche tecniche che comportano malfunzionamento del dispositivo (troubleshooting) e delle sue componenti, attraverso i centri di assistenza tecnica dedicati ai propri dispositivi indicati nell'Offerta Tecnica, secondo quanto disposto al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico.

Par. 7.6 Garanzia

Per ciascun dispositivo medico offerto il Fornitore deve fornire la garanzia secondo la specifica regolamentazione contenuta nel par. 6.5 del Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica migliorativa eventualmente presentata.

Par. 7.7 Servizio di manutenzione

In relazione ai lotti 1 e 2, il Fornitore – relativamente alle batterie ricaricabili ed al caricabatterie - deve garantire il servizio di manutenzione disciplinato al par. 6.6 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti (I.V.A. al

4% esclusa) indicati in Offerta economica e riportato nella Tabella di aggiudicazione allegata al presente Accordo Quadro quale parte integrante e sostanziale.

2. Il prezzo unitario di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità (ad eccezione di quanto disciplinato al successivo Articolo 8.1), facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del

documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali.

8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità della merce.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.; gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime all'Accordo Quadro.

10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i

termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.

11. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

12. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

13. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato per causa imputabile all'Amministrazione richiedente, entro il termine di 60 giorni saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

Art. 8.1 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Qualora, nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle voci costituenti la fornitura superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, l'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI).

2. Il procedimento finalizzato alla revisione dei prezzi sarà avviato dal RUP a seguito di istanza di parte, proponibile - tramite PEC all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it - decorsi dodici mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e, successivamente, non prima di 12 mesi dalla conclusione del precedente procedimento di revisione. Entro i 30 giorni successivi all'istanza, il RUP avvierà il procedimento e concluderà l'istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revisione dei prezzi, effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

3. Ai fini dell'istruttoria, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'indice di riferimento (ISTAT FOI) disponibile al momento dell'istanza e quello rilevato:

- nel mese/anno di stipula dell'Accordo Quadro, per la prima revisione prezzi;

- nel mese/anno di riconoscimento dell'ultima revisione prezzi, per le revisioni successive alla prima.

4. Entro i 30gg previsti per l'istruttoria, nel caso ricorrano le succitate condizioni, SCR Piemonte S.p.A. adotterà specifico provvedimento di revisione dei prezzi che sarà trasmesso agli aggiudicatari ed alle Amministrazioni contraenti. La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite dal giorno successivo l'adozione del provvedimento da parte di SCR Piemonte, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente al medesimo e degli Ordinativi di

Fornitura già emessi dalle Amministrazioni contraenti in data antecedente il provvedimento.

5. Tutti i prezzi costituenti l'offerta economica del Fornitore saranno aggiornati sulla base dell'eventuale adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti in sede di gara. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione delle successive revisioni. Pertanto, la base di calcolo per le revisioni successive alla prima è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli aggiornamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione.

6. In tutte le ipotesi di revisione, l'aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, non genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico all'art. 9.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite;

in tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno la relativa penale di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'Accordo quadro per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari allo 0,4 per mille del valore dell'Accordo Quadro per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto,

all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 del presente contratto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del presente Accordo Quadro, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria competenza, di cui all'art. 9 commi 3 e 4, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ART. 11 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo

svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dal Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la

risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i

seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la

risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.

3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente secondo quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

4. L'appaltatore notizia il committente dell'intenzione di cedere il credito indicando il valore del credito e il nominativo del cessionario e la cessione sarà autorizzata con apposito atto.

5. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art. 120 comma 12 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

6. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

ART. 18 – RUP E/O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), i quali dovranno, ai sensi e per gli effetti degli artt.15 e 114 commi 7 e 8 del D.lgs 36/2023, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il RUP/D.E.C. dell'Ente fruitore dell'Accordo Quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare

osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

4. Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell’Accordo Quadro medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente,

S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono

011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec

presidenza@cert.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante

è contattabile all'indirizzo email: rp@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che

fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo

Quadro e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o

l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo

Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di

S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si

riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO: Prospetto di aggiudicazione

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

* * * * *

Il sottoscritto ROMED KROESBACHER, quale Procuratore del Fornitore,

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali);

10 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

LOTTO	DESCRIZIONE	GRADUATORIA ACCORDO QUADRO	AGGIUDICATARI	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI	OPZIONE: INCREMENTO PRESTAZIONI (ex art.120 c. 9 D.Lgs. n. 36/23)	OPZIONE: MODIFICHE AI SENSI DELL'ART 120 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 36/23	IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE LOTTO
1	SISTEMA DI STIMOLAZIONE COCLEARE (ENDOPROTESI + ESOPROTESI) PER PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE E RELATIVE COMPONENTI	1	COCHLEAR ITALIA S.P.A.	10.953.947,52 €	10.977.605,00 €	2.195.521,00 €	1.646.640,75 €	14.819.766,75 €
		2	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL	10.372.075,08 €				
		3	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GmbH UNITÀ LOCALE ITALIANA	10.967.600,00 €				
2	SISTEMA DI STIMOLAZIONE COCLEARE (ENDOPROTESI + ESOPROTESI) PER PAZIENTI MINORI DI 18 ANNI AFFETTI DA IPOACUSIA NON ALTRIMENTI PROTESIZZABILE E RELATIVE COMPONENTI	1	COCHLEAR ITALIA S.P.A.	7.947.185,58 €	8.134.500,00 €	1.626.900,00 €	1.220.175,00 €	10.981.575,00 €
		2	ADVANCED BIONICS ITALIA SRL	7.953.489,72 €				
		3	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GmbH UNITÀ LOCALE ITALIANA	8.122.900,00 €				
3	SISTEMA (ENDOPROTESI+ESOPROTESI) IMPIANTABILE A STIMOLAZIONE OSSEA DI TIPO TRANSCUTANEO ATTIVO PER IPOACUSIE TRASMISSIVE O MISTE E RELATIVE COMPONENTI	1	AUDMET SRL	633.354,00 €	682.120,00 €	136.424,00 €	102.318,00 €	920.862,00 €
		2	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GmbH UNITÀ LOCALE ITALIANA	679.112,00 €				
		3	COCHLEAR ITALIA S.P.A.	678.925,00 €				
5	IMPIANTO (ENDOPROTESI + ESOPROTESI) AL TRONCO ENCEFALICO (ABI) PER SORDITÀ PROFONDA IN ADULTI E MINORI DI 18 ANNI CON PATOLOGIE CARATTERIZZATE DA DISCONNESSIONE TRA SENSORE PERIFERICO (COCLEA) E VIE UDITIVE CENTRALI E RELATIVE COMPONENTI	1	COCHLEAR ITALIA S.P.A.	223.371,20 €	229.170,00 €	45.834,00 €	34.375,50 €	309.379,50 €
		2	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GmbH UNITÀ LOCALE ITALIANA	228.390,00 €				
6	PROTESI IMPIANTABILE PER ORECCHIO MEDIO CON SISTEMA VIBRANTE A INSERZIONE SULLA CATENA OSSICULARE O APPOGGIATO ALLE FINESTRE PER IPOACUSIE DI TIPO TRASMISSIVO/MISTO E NEUROSENSORIALE E RELATIVE COMPONENTI	1	MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GmbH UNITÀ LOCALE ITALIANA	86.670,00 €	87.400,00 €	17.480,00 €	13.110,00 €	117.990,00 €